

Sommario

Norme internazionali

Organizzazione delle nazioni unite

Consiglio di sicurezza

Risoluzione 30 settembre 2009, n. 1888, *Women and peace and security*..... 2

Norme europee

Unione europea

Parlamento europeo

Risoluzione del 17 settembre 2009, *Legge lituana sulla tutela dei minori contro gli effetti dannosi della pubblica informazione* 2

Comitato economico e sociale europeo

Parere del 25 febbraio 2009, *In merito al Libro verde - Migrazione e mobilità: le sfide e le opportunità per i sistemi d'istruzione europei*, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dell'11 settembre 2009, C 218 3

Consiglio d'Europa

Assemblea parlamentare

Raccomandazione 28 settembre 2009, n. 1882, *The promotion of Internet and online media services appropriate for minors* 4

Norme italiane

Governo italiano

Presidenza del consiglio dei ministri

Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 17 luglio 2009, *Rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione internazionale*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 settembre 2009, n. 211 4

Giurisprudenza

Corte suprema di cassazione

Sezione terza civile, sentenza del 22 settembre 2009, n. 20415..... 5

Norme regionali

Regione Calabria

Delibera di Giunta regionale 7 agosto 2009, n. 539, *Approvazione linee di indirizzo per la realizzazione del bilancio sociale, bilancio di genere e bilancio generazionale (articolo 12, legge regionale 13 giugno 2008, n. 15)*, pubblicata nel BUR Calabria del 16 settembre 2009, n. 17 5

Delibera di Consiglio regionale 6 agosto 2009, n. 364 *Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e indirizzi per la definizione dei Piani di zona - Triennio 2007-2009*, pubblicata nel BUR Calabria del 16 settembre 2009, n. 17, supplemento straordinario 22 settembre 2009, n. 3 6

Regione Campania

Delibera 11 settembre 2009, n. 1449, *Interventi a favore di minori con sindrome autistica: linee guida per l'intervento riabilitativo*, pubblicata nel BUR Campania del 28 settembre 2009, n. 58 6

Regione Veneto

Delibera di Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 2570 *Interventi a favore di minori stranieri non accompagnati. Piano triennale di interventi 2009-2011. Prima annualità*, pubblicata nel BUR Veneto del 22 settembre 2009, n. 78..... 7

Norme internazionali

Organizzazione delle nazioni unite

Consiglio di sicurezza

Risoluzione 30 settembre 2009, n. 1888, *Women and peace and security*

La risoluzione del 30 settembre 2009, come altre importanti sullo stesso argomento, mira a contrastare la violenza di genere nelle situazioni di guerra, anche coinvolgendo le donne nei processi di pace, nonché a porre fine all'impunità dei responsabili. Nel documento si fa riferimento alla violenza sessuale usata come mezzo tattico che può in modo significativo esacerbare situazioni di conflitto armato ostacolando il ristabilimento della pace; quindi, la sua prevenzione, può servire a creare le condizioni per la pace.

Si invitano tutte le parti a mettere in atto misure per tutelare la popolazione civile, in particolare i comandanti delle truppe devono categoricamente vietare ai loro soldati ogni forma di violenza sessuale nei confronti di civili, i capi delle comunità o capi religiosi devono svolgere un ruolo di reintegrazione sociale per le vittime e richiedere la punizione dei colpevoli combattendo la cultura dell'impunità per questi crimini, visto che finora la comunità internazionale ha accordato troppo poca attenzione alla piaga delle violenze contro le donne e in particolare a quelle perpetrate in Africa.

Si richiede anche l'istituzione di un rappresentante speciale di riferimento designato dal Segretario generale che vigili e coordini le varie parti e le attività dei vari organismi ONU in modo da lottare efficacemente contro le violenze fisiche di cui sono vittime donne e ragazze nelle zone di conflitto soprattutto attraverso l'iniziativa *United nations action against sexual violence in conflict* e di svolgere campagne informative per sensibilizzare la comunità internazionale.

Su questa risoluzione si veda il [commento](#) congiunto riguardante anche la risoluzione ONU 1882/2009, pubblicato fra le Segnalazioni del Portale dell'infanzia e dell'adolescenza.

Norme europee

Unione europea

Parlamento europeo

Risoluzione del 17 settembre 2009, *Legge lituana sulla tutela dei minori contro gli effetti dannosi della pubblica informazione*

La risoluzione che ci accingiamo a descrivere, pur avendo come oggetto la legge di un singolo paese dell'Unione europea (Lituania), prende in considerazione una questione generale di grande interesse per il tema trattato: infatti l'Unione europea intesa come comunità di valori, fondata sui diritti umani, le libertà fondamentali, lo Stato di diritto e la democrazia, l'uguaglianza e la non discriminazione in genere e quella specifica fondata sull'orientamento sessuale (vedi sul punto (COM(2008)0426)) deve essere attenta a che i suoi Stati membri non violino con leggi nazionali i grandi principi internazionali ma promuovano l'uguaglianza e combattano la discriminazione.

Nello specifico il Parlamento lituano, il 14 luglio 2009, approvando alcuni emendamenti alla legge sulla tutela dei minori ha stabilito che sarà proibito (una volta entrata in vigore il 1° marzo 2010) divulgare direttamente ai minori pubblica informazione che promuove relazioni omosessuali, bisessuali o poligame o che "sfida i valori della famiglia" avendo questa un effetto deleterio sullo sviluppo dei minori. Ciò ha provocato la reazione del Parlamento europeo che è intervenuto con la risoluzione in analisi sia allo scopo di riaffermare gli obblighi internazionali ed europei in materia di diritti umani assunti dalla Lituania, sia di chiedere all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali di esprimere un parere in proposito alla luce dei trattati e del diritto dell'Unione europea.

La contestazione principale riguarda il riferimento all'omosessualità contenuto nella legge che si pone in stridente contrasto con i principi contenuti nelle norme comunitarie, ma viene anche osservato che tutta la legge si caratterizza per essere vaga e giuridicamente poco chiara, tale da far intravedere il rischio di interpretazioni controverse non fornendo una definizione di "propaganda" o "promozione" a favore dell'omosessualità, dell'eterosessualità o di qualsiasi altro tipo di tendenza sessuale, e non alludendo ad alcun tipo di materiale da vietare (libri, arte, stampa, pubblicità, musica e rappresentazioni pubbliche quali teatro, mostre o manifestazioni) il che contrasta con il principio della certezza del diritto secondo il quale una legge è valida quando gli atti che vieta sono chiaramente definiti in termini giuridici. Comitato economico e sociale europeo

Comitato economico e sociale europeo

Parere del 25 febbraio 2009, *In merito al Libro verde - Migrazione e mobilità: le sfide e le opportunità per i sistemi d'istruzione europei*, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dell'11 settembre 2009, C 218

Il Libro verde (intitolato *Migrazione e mobilità: le sfide e le opportunità per i sistemi d'istruzione europei*) analizza una questione di grande importanza che i sistemi di istruzione devono affrontare e che, anche se non nuova, si è recentemente intensificata e ampliata per la presenza nelle scuole di un gran numero di bambini migranti in situazione socioeconomica svantaggiata.

La Commissione europea ascolta le varie parti interessate sulle strategie d'istruzione per avere dei pareri sui temi in discussione per i quali ha strutturato una serie di domande sulle sfide strategiche e le misure in grado di rispondere a tali sfide, nonché sul sostegno che l'UE potrebbe apportare agli Stati membri e sul futuro della direttiva 77/486/CEE.

Il Comitato economico e sociale europeo risponde alle domande formulate nel documento della Commissione non rinunciando ad alcune osservazioni di carattere generale nelle quali precisa di approvare, totalmente, l'approccio del Libro verde che vede la presenza nelle scuole europee di numerosi alunni migranti come una sfida e non come un problema. D'altra parte, nell'analizzare gli aspetti del fenomeno, trova che parole usate in più occasioni come «bambini provenienti da un contesto migratorio», «figli di migranti» e «alunni migranti» (che comprende i figli sia delle persone originarie dei paesi terzi sia di quelle provenienti da altri paesi comunitari ma che non vivono nel loro paese d'origine), rischia di rendere omogeneo qualcosa che invece è sostanzialmente differente.

Infatti, il Comitato fa presente che la situazione dei cittadini europei non è la stessa dei cittadini extracomunitari pur comprendendo l'approccio della Commissione che ha tra le sue preoccupazioni tutti i bambini i cui genitori hanno una nazionalità diversa da quella del paese di accoglienza, nella misura in cui tutti hanno bisogno di un sostegno specifico. Preferirebbe però che la questione venisse affrontata separatamente secondo i due aspetti già segnalati con i figli dei cittadini europei da un lato e i figli dei cittadini di paesi terzi dall'altro.

Ma l'oggetto del parere non è il fenomeno migratorio in quanto tale quanto piuttosto il ruolo che hanno i sistemi d'istruzione per migliorare l'integrazione dei lavoratori migranti e, più precisamente, dei loro figli. Dagli studi fatti, risulta che alla base dell'integrazione riuscita di una popolazione di immigrati c'è l'istruzione a cui i figli degli immigrati hanno accesso e i loro risultati scolastici. Questa relazione non può essere messa in dubbio perché da essa dipende il successo della politica europea di coesione sociale, la stabilità delle nostre democrazie e addirittura lo sviluppo economico a lungo termine e quanto più rapida e migliore sarà l'integrazione scolastica dei bambini e dei giovani figli di immigrati, tanto maggiore sarà il loro successo scolastico. Per quanto riguarda il ruolo dell'Unione europea questa dovrebbe far sì che gli Stati membri continuino a garantire una politica d'integrazione degli immigrati, soprattutto del diritto all'istruzione, all'insegnamento della lingua materna e alla partecipazione dei genitori degli alunni immigrati al fine di migliorare le loro capacità e di sostenere i loro figli nelle decisioni e nei processi educativi.

Consiglio d'Europa

Assemblea parlamentare

Raccomandazione 28 settembre 2009, n. 1882, *The promotion of Internet and online media services appropriate for minors*

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, con la raccomandazione del 28 settembre 2009, ricorda agli Stati membri la decisione assunta dai capi di Stato e di governo in occasione del Vertice di Varsavia del 2005 finalizzata ad assicurare ai bambini uno sviluppo sano della personalità alla luce dell'aumentata diffusione delle cosiddette nuove tecnologie come mezzi di comunicazione di massa anche tra i minori.

L'assemblea valuta gli aspetti problematici legati alla rete e ai servizi on line distinguendone uno positivo dato dalla velocità con cui internet porta nel mondo la cultura, per l'impatto che ha sulla società e per come amplia le opportunità di educazione e di formazione, creatività, informazione al di là dei tradizionali confini geografici; l'altro negativo a causa sia dei contenuti che corrono sulla rete, talvolta dannosi o illegali, sia della possibile influenza negativa che può avere un utilizzo eccessivo di internet sulla costruzione della personalità individuale dei bambini e degli adolescenti. Proprio tenendo presente questi rischi l'Assemblea accoglie con favore il programma Safer Internet 2009-2013 dell'Unione europea, nonché le iniziative di volontariato per la protezione dei bambini da Internet e media on line chiedendo di avviare, insieme con l'industria e le organizzazioni di protezione dell'infanzia, campagne di sensibilizzazione all'uso dei mezzi di comunicazione e la commercializzazione di servizi adeguati per i bambini e gli adolescenti e, per i genitori, il software gratuito di filtraggio dei contenuti potenzialmente nocivi per i figli.

Inoltre è forte il sollecito a firmare la Convenzione 185 del 2001 sulla criminalità informatica e il suo protocollo aggiuntivo per gli Stati che ancora non l'abbiano fatto come pure la sollecitazione ad avviare una campagna internazionale che miri a far aderire alla Convenzione anche gli Stati al di fuori dell'Europa. Viene chiesto esplicitamente che ogni Stato fornisca indicazioni ai genitori e si raccomanda che il Comitato dei Ministri assista gli Stati membri per l'attuazione della presente raccomandazione e che sostenga delle raccomandazioni volte a un uso più sicuro di Internet e dei media on-line.

Norme italiane

Governo italiano

Presidenza del consiglio dei ministri

Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 17 luglio 2009, *Rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione internazionale*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 settembre 2009, n. 211

Il decreto del 17 luglio 2009 stabilisce che i beneficiari del rimborso delle spese sostenute per le procedure di adozione internazionale sono i genitori adottivi, residenti sul territorio nazionale, con reddito complessivo fino a 70.000 euro, che abbiano adottato, secondo le disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184, uno o più minori stranieri per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno 2008. Specificatamente, il decreto prevede che per ottenere il rimborso di tali spese i genitori adottivi debbano presentare istanza congiunta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissione per le adozioni internazionali - corredandola dei documenti di seguito specificati nel decreto. Peraltro, nel caso in cui l'adozione sia stata conclusa senza l'assistenza di un ente autorizzato, è possibile produrre un'autocertificazione (corredata dalla documentazione contabile giustificativa) che attesti che le spese per le quali si chiede il rimborso sono state effettivamente sostenute per la procedura adottiva indicata nell'autorizzazione all'ingresso.

Giurisprudenza

Corte suprema di cassazione

Sezione terza civile, sentenza del 22 settembre 2009, n. 20415

La sentenza n. 20415/2009 della Terza sezione civile della Corte di cassazione ha per oggetto il ricorso di una signora che aveva citato per danni il comune di Napoli affermando di aver subito, a causa della mancanza di una vite di fissaggio, delle lesioni gravi (segnatamente l'amputazione di un dito), mentre aiutava il figlio minore a scendere dallo scivolo di una villa comunale.

In primo grado, i giudici avevano accolto la richiesta della donna stabilendo un risarcimento di 14 mila euro a suo favore, ma, in secondo grado, la Corte d'appello di Napoli aveva ribaltato la decisione assolvendo il Comune da ogni responsabilità per il grave infortunio subito dalla donna sostenendo che l'incidente fosse imputabile esclusivamente a un "caso fortuito" (quindi a un evento assolutamente imprevedibile che in diritto è idoneo a escludere la responsabilità del soggetto agente) e che, quindi, non sussisteva un nesso diretto tra la pericolosità per cattiva manutenzione dello scivolo e l'evento dannoso.

Con l'accoglimento del ricorso la Cassazione - riprendendo un principio già espresso in precedenti sentenze - chiarisce che per escludere la responsabilità da cosa in custodia, ex articolo 2051 del codice civile, è il custode (nel caso in questione il Comune) ad avere l'onere di provare che l'evento dannoso sia stato causato da un fatto estraneo fortuito e imprevedibile non essendo sufficiente che il Comune provi, come avvenuto nel caso in specie, solo le generali buone condizioni di manutenzione delle strutture dovendo anche dimostrare che l'uso della struttura che ha prodotto il danno «è assolutamente inusuale sia da parte dei minori che delle persone adulte e quindi imprevedibile».

Norme regionali

Regione Calabria

Delibera di Giunta regionale 7 agosto 2009, n. 539, *Approvazione linee di indirizzo per la realizzazione del bilancio sociale, bilancio di genere e bilancio generazionale (articolo 12, legge regionale 13 giugno 2008, n. 15)*, pubblicata nel BUR Calabria del 16 settembre 2009, n. 17

L'approvazione della delibera di Giunta regionale sulle linee d'indirizzo per la realizzazione del bilancio sociale, di genere e generazionale (previsto dall'articolo 12 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15) ha come scopo quello di garantire l'attuazione di reali politiche di pari opportunità attraverso degli strumenti di consuntivazione che costituiscono uno strumento di verifica e di programmazione delle azioni destinate al superamento delle disuguaglianze e delle discriminazioni.

La Regione Calabria, con l'intento di contribuire al processo di rinnovamento europeo, con l'approvazione della legge regionale 15/2008 si è impegnata a dotarsi di un bilancio sociale quale strumento di rendicontazione e trasparenza del suo agire, con un duplice obiettivo: da un lato quello di migliorare la comprensibilità e trasparenza del bilancio stesso per favorire una migliore partecipazione del cittadino alla vita dell'ente (tra l'altro il fatto di contribuire alla creazione di un programma amministrativo basato sulle esigenze della comunità, e di creare un gruppo di lavoro atto a garantire maggiore trasparenza e dialogo con la collettività rispetto alle modalità decisionali dell'ente è in linea con quanto avviene nelle altre avanzate regioni d'Europa e un segnale per un importante miglioramento della capacità istituzionale) e dall'altro quello di sperimentare la predisposizione di linee di indirizzo dei bilanci come strumenti innovativi per esplicitare in maniera chiara le politiche regionali relativamente alle categorie considerate.

Delibera di Consiglio regionale 6 agosto 2009, n. 364 *Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e indirizzi per la definizione dei Piani di zona - Triennio 2007-2009*, pubblicata nel BUR Calabria del 16 settembre 2009, n. 17, supplemento straordinario 22 settembre 2009, n. 3

Il Piano regionale approvato con la delibera 364/2009 descrive gli interventi e i servizi sociali da attuare nel triennio 2007-2009 e detta gli indirizzi per la definizione dei Piani di Zona, in attuazione della legge quadro n. 328/2000 e del conseguente *Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003* approvato nell'aprile del 2001. Questo piano, in particolare, è l'espressione della necessità, sentita dalla Regione Calabria, di dare concreta attuazione alla legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23 e di cogliere le importanti novità emerse per migliorare il proprio sistema sociale anche alla luce dei rapidi cambiamenti che stanno caratterizzando la realtà sociale italiana come il processo di invecchiamento della popolazione e l'allungamento della vita media che hanno influito sulla struttura della famiglia e della stabilità demografica, modificando e ampliando conseguentemente la domanda di servizi sociali. Per quanto riguarda la regione Calabria inoltre, i flussi migratori dai paesi extracomunitari e quelli interni verso le regioni settentrionali hanno contribuito a modificare la composizione della popolazione, influenzando anch'essi sulla tipologia della domanda di servizi. Il piano approvato rappresenta una reale rivoluzione per tutto il settore, infatti, risulta un totale cambiamento culturale nell'approccio alle politiche sociali, non più viste come passiva assistenza solo ai deboli e ai bisognosi, ma come strumento di promozione e di tutela di condizioni e diritti fondamentali, quali l'autonomia dei cittadini-utenti, la coesione sociale, i diritti della persona e di ciascun cittadino.

Le politiche sociali innovative di cui si parla nella delibera sono anche quelle che riescono a produrre servizi innovativi in risposta alle nuove povertà, quelle cioè poco considerate dai modelli tradizionali di protezione sociale, quelle che si orientano verso risposte non burocratiche, non assistenzialistiche, non istituzionalizzanti e che vanno cioè in direzione della personalizzazione degli interventi, della promozione dell'autonomia dei soggetti (nei limiti del possibile), della progressiva reintegrazione sociale. Infine, per meglio comprendere gli orientamenti di fondo del Piano Sociale Regionale è di aiuto vedere le aree di intervento individuate in sei tipologie: la valorizzazione delle responsabilità azioni di supporto rivolte ai minori, agli anziani e ai non autosufficienti, il rafforzamento dei diritti dei minori, interventi di contrasto alla povertà, il sostegno agli anziani, il sostegno ai disabili, la prevenzione e contrasto dipendenza droghe (qui la prevenzione e il contrasto dalle dipendenze da droghe, coincidono con l'informazione, l'educazione e la formazione di un tessuto sociale positivo che fornisca al giovane stimoli positivi per allontanarli dall'utilizzo di stupefacenti).

Regione Campania

Delibera 11 settembre 2009, n. 1449, *Interventi a favore di minori con sindrome autistica: linee guida per l'intervento riabilitativo*, pubblicata nel BUR Campania del 28 settembre 2009, n. 58

Le linee guida per l'intervento riabilitativo a favore dei soggetti autistici in età evolutiva, approvate con questa delibera - in accordo con le raccomandazioni emanate dalla Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e con il documento prodotto dal Tavolo tecnico ministeriale sull'autismo - prevedono l'istituzione, presso l'Assessorato alla sanità, del Tavolo tecnico regionale per l'assistenza riabilitativa in favore di minori con sindrome autistica, quale gruppo interdisciplinare specialistico di supporto alle azioni di indirizzo, di programmazione e di vigilanza per la promozione di percorsi integrati che garantiscano livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociosanitaria adeguati ai reali bisogni di salute dei cittadini.

In particolar modo vengono organizzati i servizi sanitari che operano per i minori con sindrome autistica quale disturbo ad alto impatto emotivo e sociale, risultando di fondamentale importanza strutturare azioni che sistematizzino gli interventi di diagnosi precoce e di presa in carico globale anche attraverso la valorizzazione del ruolo delle famiglie utilizzando adeguate strategie. Inoltre, considerato che la diagnosi di minori con sindrome autistica deve avvenire in età precoce al fine di poter avviare in tempi utili adeguate azioni di intervento, nella delibera sono indicati come assolutamente necessari tutti quegli interventi informativi/formativi per i genitori e per il personale sanitario e sociosanitario di riferimento al fine di poter rilevare tempestivamente segnali di presenza della patologia e attivare immediatamente il percorso diagnostico-terapeutico.

Regione Veneto

Delibera di Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 2570 *Interventi a favore di minori stranieri non accompagnati. Piano triennale di interventi 2009-2011. Prima annualità*, pubblicata nel BUR Veneto del 22 settembre 2009, n. 78

La delibera n. 2570/2009 si inserisce nel contesto rappresentato dalla recente accoglienza, di circa una trentina di minori stranieri non accompagnati, presso la Croce rossa di Jesolo e, successivamente, in altre strutture di accoglienza presenti nel territorio veneto. La delibera è mossa dalla necessità di organizzare questo fenomeno - sempre meno straordinario - e dalla volontà di dettare specifiche linee di intervento per garantire il maggior livello possibile di protezione e tutela di minori, prevenendo possibili decadimenti nell'ambito della marginalità sociale. Con la stessa, infatti, è stato adottato il Piano di interventi coordinati a favore di minori stranieri non accompagnati accolti nel territorio della Regione Veneto finalizzato a garantire:

- 1) l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati già collocati dal governo centrale in via provvisoria presso la struttura della Croce Rossa Italiana a Jesolo e ora collocati in quattro comunità educative della Regione;
- 2) favorire le collaborazioni tra istituzioni e privati indirizzate alla realizzazione di progetti di integrazione e autonomia e per il contenimento dei tempi di istituzionalizzazione;
- 3) promuovere la definizione di procedure e strumenti finalizzate alla definizione di buone prassi anche attraverso momenti di confronto con i servizi sociali preposti all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati o comunque interessati al fenomeno;
- 4) valutare la fattibilità della realizzazione di linee guida specifiche per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e di indicazioni da riportare a livello nazionale per la definizione di linee di indirizzo omogenee e coerenti.

A fronte della complessità del fenomeno e delle tante competenze dei soggetti coinvolti (basti pensare alla Regione stessa, fortemente impegnata sia nell'ambito di una politica di sostegno dell'accoglienza del minore, sia negli aspetti di vigilanza) come le forze dell'ordine, la Questura, le strutture di accoglienza, gli organi giudiziari minorili, ma anche il sistema scolastico e il mondo del lavoro, il Piano affida al Pubblico tutore dei minori un'attività di vigilanza e di coordinamento per gli interventi di specifica competenza quali la nomina e il coordinamento dei tutori e la vigilanza sulle forme di accoglienza dei minori nelle comunità e poi nei luoghi di vita successivi.